

Regolamento misure di prevenzione e contenimento diffusione covid19 a.s. 2021-22



Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 42 del 01 settembre 2021

PROTOCOLLO SICUREZZA REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA

IN OTTEMPERANZA AL PIANO SCUOLA 2021-22 "DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE NELLE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE" M_PI. PROT. 2657 6-8-2021
E AL PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) M_PI PROT. 21 14-08-2021

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il Piano Scuola 2021-22 "Documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione" m_pi. Prot. 2657 6-8-2021;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa del Ministero dell'Istruzione del 14 agosto 2021 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 (anno scolastico 2021/22);

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;

VISTA la Circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021 del Ministero della Salute "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-COV-2 in Italia ed in particolare della variante Delta;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il Decreto Legge 06 Agosto 2021 N. 111;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

VISTA la circolare prot.2357 del 2-8-2021 Assessorato Regionale Sicilia Istruzione e Formazione professionale “Indicazioni operative per l’avvio dell’a.s. 2021/22”;

VISTA la Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) del Ministero dell’istruzione;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi;

VISTA l’integrazione al DVR– Rischio biologico da Covid-19 Prot.4518/E del 04/09/2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico;

CONSIDERATE le Raccomandazioni ad interim N.19/2020, N. 58/2020, N. 11/2021, N. 12/2021 pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’Istituto;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) dell’Istituto;

SENTITA la RSU di istituto

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento recante “Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022” ad integrazione del Regolamento generale di Istituto.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’IIS “Giuseppe Ferro” di Alcamo nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su proposta del Dirigente scolastico, tenendo conto del parere favorevole del RSPP - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sentito il Medico competente e il RLS.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati costituisce grave violazione degli obblighi di servizio per i dipendenti e dei doveri per gli studenti e può portare alla irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il **Dirigente scolastico** invia a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

2. **Tutti i componenti la comunità scolastica** hanno l'obbligo a di segnalare eventuali anomalie e criticità riscontrate nell'applicazione del presente regolamento.

3. **Tutti** hanno l'obbligo, al fine di contribuire a scongiurare ogni pericolo di diffusione del contagio, di segnalare con immediatezza la presenza di sintomatologia respiratoria durante la permanenza in istituto.

4. Il **Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)** sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere eventualmente in regime di smart working, e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA dopo aver redatte apposite disposizioni da consegnare a ciascun collaboratore scolastico, organizza il lavoro affinché essi

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti;
- f) compilino giornalmente il registro delle pulizie per le aree di lavoro di propria competenza.

Art. 3 - Obblighi generali per tutti

A) Condizioni necessarie per l'accesso e la permanenza nei locali dell'Istituto

- a) Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
- b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- d) Non provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni.

B) Obblighi essenziali da rispettare in ogni circostanza durante la permanenza nell'Istituto da parte di tutti i componenti della comunità scolastica e dei soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola fino a nuove disposizioni delle autorità competenti:

- a) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro in ogni circostanza e in ogni ambiente, compresi i cortili esterni di pertinenza della scuola, e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- b) Indossare la mascherina chirurgica;

- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità...), **in particolare all'ingresso, prima di accedere alle aule e ai laboratori**, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato e in tutte le circostanze opportune.

Inoltre

- È vietato avere contatti diretti (es. salutarsi baciandosi o dandosi la mano), nonché scambiarsi oggetti personali e fare uso promiscuo di oggetti e attrezzature della scuola. In caso di assoluta necessità occorre applicare preventivamente prodotto igienizzante e/o indossare guanti.
- È vietata ogni forma di assembramento, anche fortuita o episodica, in qualsiasi punto dell'Istituto, interno o esterno, prestando particolare attenzione ai luoghi comuni, quali ad esempio la postazione di timbratura badge, la fotocopiatrice, i distributori di bevande ecc. In ogni caso si dovrà tenere il debito distanziamento.

C) Obbligo di areazione frequente dei locali

I collaboratori scolastici, i docenti, gli alunni che permangono nei locali sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti. Vanno arieggiati anche i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

D) Responsabilità

Ciascun lavoratore e ciascun membro della comunità scolastica, nonché ogni visitatore esterno alla scuola che si trovi dentro i locali scolastici è personalmente responsabile per eventi dannosi correlati al contagio da Covid-19 causati dal mancato rispetto dei protocolli di sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

Ciascun lavoratore e ciascun membro della comunità scolastica, nonché ogni visitatore esterno alla scuola che si trovi dentro i locali scolastici è tenuto a segnalare criticità o comportamenti a rischio.

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. È istituito e tenuto presso la reception delle due sedi dell'Istituto un **Registro degli accessi** dei soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
2. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori (compresi i genitori degli alunni) è consentito solamente nei casi di effettiva necessità, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 allegata.
3. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi, il personale scolastico autorizzato può procedere, su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Nella rilevazione della temperatura corporea saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
4. Il ricevimento in presenza presso l'ufficio alunni viene effettuato ove possibile direttamente dall'atrio esterno, mediante un front-office appositamente predisposto. L'eventuale presenza contemporanea di più visitatori comporterà l'attesa, in fila ordinata e con distanziamento, seguendo la segnaletica orizzontale presente.
5. È comunque obbligatorio per tutti coloro che vogliono accedere ai locali scolastici per il disbrigo di pratiche o altre problematiche rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico, per verificare la possibilità di risoluzione "a distanza" delle richieste. In ogni caso, si fisserà un appuntamento.

6. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19 nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.
7. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art. 5 - Collaborazione responsabile delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. La permanenza nell'istituto comporterà necessariamente l'assoggettamento a una serie di vincoli, dal momento che, come appare evidente, non potranno essere effettuate nella maniera consueta varie attività tipiche della vita scolastica. Altre attività potranno essere effettuate solo in parte e in maniera regolamentata in modo inevitabilmente rigido e scrupoloso. Tutti sono chiamati ad affrontare responsabilmente e con pazienza disagi e sacrifici per proteggere sé e gli altri dal contagio e garantire così, in primo luogo, la possibilità stessa che le attività didattiche possano aver luogo a scuola senza interruzioni o sospensioni.
2. In particolare, gli studenti sono chiamati ad esercitare in autonomia il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica intera di prevenire e contrastare la diffusione del contagio, unica condizione che rende possibile la fruizione quanto più serena e fruttuosa delle attività didattiche in presenza.
3. Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute ed assumere comportamenti responsabili e improntati al principio di cautela in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno e nel proprio tempo libero.
4. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato **Patto educativo di corresponsabilità**, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.

Art. 6 - Ricevimento dei genitori

Fino a nuove disposizioni, o fino al termine dell'emergenza sanitaria, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità, su disposizione del Dirigente scolastico o su richiesta dei docenti interessati. Gli incontri informativi individuali tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta del consiglio di classe o dei genitori tramite registro elettronico o segreteria.

Art. 7 - Individuazione delle aule e dei percorsi differenziati durante le attività didattiche

1. A ogni classe è assegnata un'aula didattica, individuata sulla base delle disposizioni sul distanziamento e del "Piano Scuola" di cui in premessa.
2. A ogni classe vengono assegnati percorsi specifici e differenziati di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, nonché dalle circolari e note informative, attraverso i quali gli studenti devono obbligatoriamente transitare, indossando sempre la mascherina, durante le operazioni giornaliere di ingresso e di uscita, e rispettando sempre il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
3. Il personale docente accede attraverso l'ingresso principale.
4. È vietato agli studenti allontanarsi dall'aula assegnata per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, senza autorizzazione del proprio docente. In ogni caso, durante le lezioni non potrà essere accordato a più di un alunno alla volta di uscire dalla propria aula e solo per validi e giustificati motivi.

5. Le classi si recano nei laboratori, in palestra o in altri luoghi interni o esterni alla scuola solo se accompagnati dall'insegnante e in fila ordinata secondo le norme del distanziamento, indossando la mascherina.

Art. 8 - Modalità e tempi di ingresso e di uscita degli studenti

Modalità e tempi di ingresso e di uscita degli studenti con percorsi differenziati vengono determinati dal Dirigente scolastico in coerenza con le indicazioni del Piano scuola, del Protocollo di sicurezza e della normativa di prevenzione e contrasto al Covid.

Art. 9 - Uscita in caso di emergenza (evacuazione forzata)

In caso di emergenza le classi dovranno defluire verso i punti di ritrovo come da piano di emergenza allegato al Documento di valutazione dei rischi (DVR). In questi casi, le procedure di uscita sono quelle stabilite dal piano di emergenza e non quelle stabilite per il quotidiano normale deflusso alla fine delle attività didattiche.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

Nelle aule e nei laboratori

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, studenti e insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici. La distanza fra l'area della cattedra e gli alunni deve essere di almeno 2 metri.
2. Anche durante le attività didattiche o sportive che si svolgono in ambienti esterni, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione.
3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori è individuata la "zona cattedra" entro cui sono posizionati la cattedra/banco del docente, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dai primi banchi.
4. Il corretto posizionamento dei banchi e delle sedie è indicato da segnaletica. La posizione di banchi e sedie non deve essere modificata per alcun motivo. Nel caso di spostamento accidentale, sarà cura di ogni studente ripristinare subito la corretta posizione indicata nel pavimento.
5. Il docente vigilerà costantemente che tali posizioni siano sempre rispettate, controllando all'inizio di ogni lezione la correttezza del layout della classe e del rispetto di tutte le norme di prevenzione e di igiene (posizione degli zaini, del materiale didattico, condizione dei cestini per la raccolta differenziata ecc.).
6. È vietato agli studenti cambiarsi di posto durante le attività didattiche, ovvero occupare anche temporaneamente un banco libero precedentemente occupato, nella stessa giornata, da un compagno di classe.
7. Il docente svolge la lezione all'interno della zona cattedra, mantenendosi alla distanza minima di 2 metri dagli studenti (con riferimento al banco più prossimo alla cattedra) e con la mascherina. Non è consentito all'insegnante avvicinarsi agli studenti se non per brevi momenti necessari allo svolgimento delle attività.
8. Il docente dovrà chiamare alla lavagna un solo studente per volta e concedere il permesso di uscire dall'aula per ragioni valide e giustificate a un solo studente alla volta.
9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua gli studenti seduti vicino alle finestre per aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Si raccomanda di tenere anche le porte delle aule aperte, se le attività didattiche possono svolgersi senza disturbo.
10. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale, ed in particolare delle mani, evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse ecc. e dando i giusti consigli. È necessario anche richiamare l'attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile e sulla segnaletica orizzontale.

11. I docenti avranno cura di tenere aggiornato il registro elettronico con tempestività, specie nelle parti che riguardano la presenza, le entrate posticipate, i ritardi, le uscite anticipate ecc. anche per rispondere alle esigenze di tracciamento dei contatti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58. Gli studenti entrati alla seconda ora o in ritardo avranno cura di segnalare subito al docente la circostanza, per la corretta e tempestiva compilazione del registro elettronico.
12. È vietato portare torte e altri cibi o bevande da condividere, fare festuciole e piccoli eventi simili in classe.
13. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.
14. Al cambio dell'ora i docenti avranno cura di igienizzare preventivamente il banco o cattedra, la sedia e altri oggetti (tasti del computer, materiale didattico) che dovranno utilizzare a loro volta.
15. I docenti richiameranno immediatamente i loro alunni in caso di comportamenti non adeguati alle regole anti Covid, registrando con apposite note disciplinari condotte gravi o reiterate non rispettose del presente regolamento, in conformità alle disposizioni del Regolamento sulla disciplina in vigore. I docenti segnaleranno tali comportamenti al Dirigente.

In palestra

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio:

Nelle "zone bianche" le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali; in "zona gialla e arancione" si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

In palestra gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive, le quali possono essere svolte solo in presenza del docente o dei collaboratori scolastici che assicurino costante vigilanza.

È consigliato agli studenti riporre in una sacchetto isolata nello zaino gli indumenti utilizzati per l'attività sportiva.

In palestra e negli altri impianti sportivi, gli studenti devono le indicazioni dell'insegnante per accedere agli spogliatoi a piccoli gruppi in modo da mantenere il distanziamento.

Negli spogliatoi occorre lasciare gli effetti personali in modo distanziato.

Negli spogliatoi, nei servizi igienici e negli altri spazi di pertinenza della palestra la presenza degli alunni deve essere sempre contingentata secondo la capienza massima possibile nel rispetto dei limiti del distanziamento di almeno 1 metro. In questi locali deve essere mantenuta la mascherina.

In altri locali

16. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale e indossare la mascherina.

Nei tragitti e nelle aree comuni

17. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, auditorium, laboratori e locali in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. Devono anche rispettare la segnaletica verticale e orizzontale.
18. Nel percorrere i corridoi, occorre mantenere il "senso di marcia" a destra, come delimitato dalle linee divisorie sui pavimenti.

Art. 11 - Cambio dell'ora

Durante il cambio dell'ora gli studenti devono mantenere la loro postazione al proprio banco, rispettando sempre il distanziamento. Non devono per alcuna ragione abbandonare l'aula o accedere ai corridoi senza la presenza e autorizzazione del docente.

Per quanto riguarda gli obblighi di vigilanza di docenti e collaboratori scolastici, si rimanda a quanto prescritto nel **Regolamento sulla Vigilanza**. Si raccomanda ai docenti di non indugiare nel raggiungere la propria classe e, nel caso di ingresso non a prima ora, essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio della lezione, aspettando l'uscita del collega dall'aula per l'immediato avvicendamento.

Art. 12 - Ricreazione e uso spazi comuni

1. Durante la ricreazione e i cambi d'ora gli studenti restano in aula al loro posto. Possono tuttavia sostare nei corridoi o negli androni antistanti l'aula solo sotto la vigilanza degli insegnanti, purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico e indossando le mascherine. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere, seduti al proprio banco e solo se si rispetta il distanziamento prescritto.
2. Il docente dell'ora che precede la ricreazione rimarrà nella classe a vigilare sul corretto comportamento degli alunni fino alla fine della ricreazione.
3. La vigilanza non si intende limitata ai propri alunni ma estesa a tutti gli alunni che si trovino in prossimità del docente o che possono essere osservati anche a distanza dal docente.
4. Durante l'intervallo i collaboratori scolastici vigileranno nelle aree di propria competenza, secondo il piano delle attività predisposto dal DSGA, intervenendo con sollecitudine in tutti i casi in cui ravvisino la necessità, e segnalando tempestivamente al Dirigente o ai suoi delegati ogni anomalia.

Art. 13 - Accesso ai servizi igienici

1. Per evitare assembramenti l'accesso ai servizi igienici della scuola può essere consentito solo in modo contingentato, sia durante la ricreazione sia durante le ore di lezione.
2. Durante il cambio dell'ora, in assenza del docente, è severamente vietato recarsi in bagno e comunque lasciare l'aula per qualsiasi motivo.
3. L'accesso ai servizi è vietato durante le fasi di ingresso e di uscita, salvo casi eccezionali e urgenti, debitamente autorizzati dal docente o dal collaboratore scolastico.
4. **Durate la ricreazione** i docenti permettono solo a due alunni alla volta (1 alunno e 1 alunna) di recarsi ai servizi. **Durante le ore di lezione** potrà essere autorizzato solo una persona alla volta. I docenti valutano la ragionevolezza e la frequenza delle richieste.
5. Nei locali antistanti i bagni non può essere superata la capienza massima prevista e resa nota dalla cartellonistica apposta davanti alle porte. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Nel caso non ci sia spazio per mettersi in fila, essendo i segnali sul pavimento tutti occupati, si dovrà ritornare in classe se non è possibile evitare assembramenti.
6. Prima di accedere ai servizi è necessario igienizzare le mani il gel provvisti negli appositi dispenser collocati davanti agli ingressi.
7. Prima di uscire, è necessario pulire approfonditamente le mani con acqua e sapone oppure igienizzarle con gel.
8. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici.
9. I collaboratori scolastici che presidiano in prossimità dei servizi avranno cura di monitorare la situazione per evitare assembramenti, sollecitando gli alunni ad allontanarsi e a rispettare il distanziamento, nonché per evitare abusi, perdite di tempo, ecc.
10. Agli studenti viene richiesto un uso responsabile delle richieste di usufruire del permesso per uscire dall'aula. Ogni eccesso, che non solo viola le norme generali di comportamento leale e responsabile, ma mette a repentaglio l'efficacia delle misure anti Covid, viene sanzionato a norma del regolamento di disciplina.

Art. 14 - Servizio bar e distributori automatici di alimenti

1. Il servizio bar è sospeso.
2. E' raccomandato ad alunni e personale scolastico di recarsi a scuola già forniti di merende e bevande.
3. E' vietato introdurre a scuola cibo, bevande, libri o altro materiale dopo l'ingresso degli alunni.
4. I distributori automatici verranno attivati a condizione di poter assicurare adeguata vigilanza, e saranno riforniti solo di acqua e snack di prima necessità, per esigenze motivate e straordinarie.
5. Il servizio dovrà essere utilizzato solo in casi eccezionali e per esigenze straordinarie e non per rifornirsi quotidianamente di acqua o merenda. Pertanto, i docenti non autorizzeranno gli alunni a recarsi ai distributori se non per motivi validi e straordinari.
6. L'utilizzo è regolamentato nel seguente modo:
 - Al fine di evitare assembramenti l'accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande sarà contingentato.
 - Davanti ai distributori sarà consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. Se la fila sarà completa dovrà allontanarsi per evitare assembramenti e tornare successivamente.
 - Agli studenti non sarà consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali.
 - Prima di servirsi, studenti e utenti dovranno igienizzare le mani utilizzando il dispenser di gel posto accanto alle macchine. L'igienizzazione delle mani dovrà essere effettuata anche dopo aver utilizzato il distributore.
 - I collaboratori scolastici vigileranno, secondo il piano di servizio, sul corretto comportamento di studenti e utenti, invitando ad allontanarsi nel caso di eccessivo afflusso rispetto alla capienza delle postazioni di attesa indicate dalla segnaletica verticale e orizzontale. Cureranno la igienizzazione frequente delle parti dei distributori soggette a contatto. Vigileranno sulla corretta igienizzazione delle mani da parte degli utenti.

Art.15 - Alunni con disabilità, DSA, BES

1. Particolare attenzione è riservata alla relazione con gli alunni disabili, con DSA, con bisogni educativi speciali. L'inclusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno.
2. Dovranno essere attivati da parte dei Consigli di classe, dei coordinatori, dei singoli docenti tutte le misure previste dalla normativa, nonché i PDP, per una offerta formativa quanto più possibile adeguata alle singole esigenze.
3. Nel quadro delle presenti misure precauzionali, qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i docenti e gli assistenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali DPI (ad es. visiera, guanti, mascherina FFP2).
4. Si richiama quanto indicato nel *Documento di indirizzo regionale sulle Linee guida - Regione Sicilia 14 Luglio 2020* circa la necessità di disporre, ove non sia possibile garantire il reciproco distanziamento, l'uso costante e l'eventuale potenziamento dei DPI da parte del personale, docente e non docente, addetto alla cura e all'assistenza (alla comunicazione ed igienico-personale) dello studente disabile, in particolare nei casi in cui quest'ultimo sia esentato dall'uso della mascherina; di assistere e tutelare particolarmente lo studente disabile nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva.

Art.16 - Riunioni di lavoro e assemblee studentesche

1. Sono sospese fino alla fine dell'emergenza o in relazione a nuove disposizioni delle autorità competenti le assemblee studentesche degli studenti in presenza. È possibile di svolgere le assemblee di classe in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento, previa vigilanza in classe del docente.
2. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe o i loro sostituti possono prendere posto nell'"area cattedra" delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Gli studenti possono partecipare all'assemblea restando fermi al loro posto togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche.

3. Sarà possibile, se le condizioni tecniche lo permettono, attivare, con la supervisione di docenti incaricati, incontri in videoconferenza di rappresentanti o di gruppi di studenti per discutere problematiche comuni. Gli incontro di norma dovranno svolgersi al di fuori delle attività curricolari.
4. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti possono svolgersi in presenza, qualora permesso dalle disposizioni in vigore e se le condizioni logistiche lo permettono, in ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. Se non permesso dalle misure in atto o se non è possibile garantire il distanziamento, le riunioni saranno effettuate in modalità mista o in videoconferenza.

Art. 17- Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare:
 - all'ingresso a scuola, negli appositi dispenser collocati nelle aree di accesso o nelle aule scolastiche;
 - dopo il contatto con oggetti di uso comune;
 - prima di accedere ai distributori automatici;
 - prima e dopo l'accesso ai servizi igienici;
 - in ogni situazione opportuna.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

I dispenser di gel igienizzante sono presenti:

- negli uffici di segreteria,
 - nei principali locali ad uso comune,
 - davanti ai servizi igienici,
 - accanto ai distributori automatici di cibo e bevande
 - in prossimità degli ingressi e delle uscite
 - nelle aule "Covid"
 - davanti alla palestra e ai laboratori
 - *(in bottigliette portatili con dispenser, prelevabili in caso di necessità da chiunque ne abbia bisogno):*
- agli ingressi, nei locali di servizio in custodia dei collaboratori scolastici, dentro la palestra e in altri luoghi frequentati o di passaggio.

3. Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola da casa un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art.18 - Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

Auto del personale

1. L'accesso alle automobili nei parcheggi interni delle due sedi dell'Istituto è consentito solo alle auto del personale della scuola, con andatura a passo d'uomo.

2. L'uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell'Istituto, alla fine del terzo e ultimo turno di deflusso. I docenti si recheranno alle proprie auto solo dopo aver vigilato sull'uscita dei loro studenti.

Motorini degli studenti

1. Le disposizioni sull'accesso e il parcheggio dei motorini nelle aree dedicate è regolamentata dalle disposizioni contenute nel regolamento di istituto.
2. All'ingresso, dopo aver parcheggiato il motorino rispettando gli appositi spazi singoli, gli studenti dovranno accedere nelle classi dai percorsi dedicati, come gli studenti che giungono a piedi, secondo le disposizioni impartite da apposite circolari o da comunicazioni per le vie brevi. Anche nel parcheggiare i motorini gli studenti devono rispettare il distanziamento dai motorini vicini.
3. All'uscita, gli studenti che devono lasciare la scuola in motorino, si recheranno al parcheggio solo dopo essere defluiti all'esterno assieme ai propri compagni in fila ordinata. Seduti sui propri motorini dovranno attendere fino alla fine del deflusso pedonale dell'ultimo turno di uscita, prima di spostarsi a motore spento fino al cancello.
4. È vietato attardarsi anche a motore spento dentro i locali della scuola e davanti al cancello, ostacolando il deflusso o la libera circolazione nella pubblica via.
5. Eventuali inosservanze delle presenti disposizioni e delle disposizioni generali che regolamentano l'uso dei motorini e del parcheggio, oltre a essere considerate quali inosservanze disciplinari e dunque sanzionati, comporteranno, se gravi o reiterate, l'interdizione permanente dell'accesso con motorino dell'alunno.

Art.19 - Attività di formazione e informazione

Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale docente e non docente, sulle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento. Saranno effettuati momenti formativi sulle misure di prevenzione e sulle disposizioni vigenti per il personale scolastico e per gli studenti. Durante il primo periodo delle attività in presenza le classi verranno coinvolte in esercitazioni e prove di ingresso e uscita secondo le modalità e i tempi del presente regolamento. Saranno effettuate altresì prove di evacuazione, anche per singole classi.

Art. 20 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Art. 21 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto e lavoratori/alunni fragili

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola, nella persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

Art. 22 - Monitoraggio e controllo

Tutto il personale scolastico dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è tenuto ad esibire all'ingresso la certificazione verde COVID -19 all'operatore incaricato del controllo.

All'interno dell'Istituto opera un Comitato "antiCovid", con compiti consultivi, di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle norme anticontagio, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale Comitato è presieduto e convocato dal Dirigente Scolastico.

Art. 23 - Revisione regolamento

Il presente regolamento e i suoi allegati può essere oggetto di aggiornamento, modifica e integrazione, in relazione alle esigenze organizzative nonché in relazione alla emanazione di specifiche ed ulteriori disposizioni impartite dalle autorità competenti successivamente alla data di pubblicazione.

Allegati al presente Regolamento

- Autodichiarazione



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Giuseppe Ferro” - Alcamo (TP)
LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto,

Cognome Nome.....

Luogo di nascita Prov. (.....) Data di nascita

Personale scolastico Personale esterno presso l'I.I.S.S. “G. Ferro”

nell'accesso presso i plessi scolastici dell' I.I.S.S. “G. Ferro” con sede ad Alcamo (TP), nella via J.F. Kennedy n.48

sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C o altri sintomi influenzali;*
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare e di non provenire da zone a rischio negli ultimi 14 giorni;*
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni;*
- di avere preso visione delle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid adottate nell'istituto scolastico e di essere pertanto adeguatamente informato/a sulle regole, procedure, istruzioni da seguire durante la permanenza nei locali dell'istituto, impegnandosi a rispettarle.*

SI IMPEGNA (solo per il personale scolastico)

a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico o suo delegato qualunque variazione di quanto sopra dichiarato nel corso dell'anno scolastico 2021/2022.

Si impegna altresì a mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; a indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati; a disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data

Firma leggibile

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici dell'IIS "Giuseppe Ferro" o altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Titolare del trattamento

IIS "Giuseppe Ferro", via J.F. Kennedy 48 – Alcamo (TP)

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Ivano Pecis [ivano.pecis@ip-privacy.it]

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- a) i dati attinenti all'attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5;
- b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:

- a) al personale dell'IIS "Giuseppe Ferro". Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro;
- b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici dell'IIS "Giuseppe Ferro".
- c) o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Durata del trattamento

I dati verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del trattamento. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario ossia fino alla cessazione dei rapporti in essere tra il destinatario della presente ed il Titolare del Trattamento e fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020; del Protocollo Condiviso, All. 6 al DPCM 26/04/2020; del Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza; MI Prot. 0000087 del 6/08/2020.

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione di tale Protocolli.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell'IIS "Giuseppe Ferro" o ad altri luoghi comunque a quest'ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dal personale dell'IIS "Giuseppe Ferro" che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d'emergenza sanitaria o a diversa disposizione ministeriale.

Conservazione dei dati

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente dell'IIS "Giuseppe Ferro" ai recapiti indicati in intestazione.

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Roma.

Dichiaro di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ed all'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in relazione ai documenti allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti.

Firma: _____